



Bruxelles, 11.6.2018
COM(2018) 440 final

2018/0230 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti
[regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 317 final} - {SWD(2018) 318 final} - {SWD(2018) 319 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi

L'Unione europea si fonda sulla solidarietà, un valore condiviso e fortemente sentito in tutta la società europea. La solidarietà è fondamentale per il progetto europeo, in quanto offre una bussola sicura per guidare i giovani europei nelle loro aspirazioni a un'Unione migliore. Nella dichiarazione di Roma, in occasione del 60° anniversario della firma del trattato di Roma, i leader dei 27 Stati membri, del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea hanno ribadito il loro impegno a rafforzare l'unità e la solidarietà per rendere l'UE più forte e più resiliente¹.

Il discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione europea del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'idea di un corpo europeo di solidarietà. L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà sarebbe creare occasioni per i giovani in tutta l'UE di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, "facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari". Il vertice di Bratislava del 16 settembre 2016 ha invitato a un maggiore slancio politico per sostenere i giovani europei e per istituire nuovi programmi dell'UE volti a migliorare le opportunità loro offerte. La comunicazione della Commissione europea "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016², ha avviato la prima fase del corpo europeo di solidarietà e ha ribadito l'obiettivo di vedervi partecipare 100 000 giovani europei entro il 2020. Nel corso di questa fase iniziale sono stati attivati otto diversi programmi dell'UE³ per offrire ai giovani dell'Unione opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro nell'Unione.

Poiché è possibile sviluppare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e calamità nei paesi terzi, la presente proposta prevede di estendere l'ambito del corpo europeo di solidarietà al sostegno di operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi, compresi quelli situati nel vicinato delle regioni ultraperiferiche dell'UE. Come dimostrato dalla valutazione ex ante che accompagna la presente proposta, questa estensione servirebbe a più scopi, come l'istituzione di uno "sportello unico" per le attività di solidarietà. Sarà incluso così il volontariato da parte dei volontari nel settore degli aiuti umanitari, attività attualmente sostenuta dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Questa iniziativa contribuisce agli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un'assistenza umanitaria fondata sulle esigenze e le capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi.

Estendendo il suo ambito di attività e la sua portata geografica in questo settore, la presente proposta fornisce il quadro giuridico affinché il corpo europeo di solidarietà aumenti le opportunità a disposizione dei giovani per impegnarsi in attività di solidarietà. Ciò contribuirà ad affrontare non solo le necessità sociali insoddisfatte in Europa, ma anche le sfide umanitarie in paesi terzi. La proposta promuoverà anche lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani.

Molti giovani desiderano impegnarsi in attività di solidarietà e molte esigenze insoddisfatte delle comunità potrebbero essere affrontate coinvolgendo i giovani in tali attività. Molte organizzazioni sono alla ricerca di giovani motivati che contribuiscano a sostenere i loro sforzi; se sostenute, queste organizzazioni potrebbero offrire ancora di più alle comunità. Vi sono tuttavia squilibri tra domanda e offerta e ostacoli alla disponibilità delle risorse, alla garanzia della qualità e a vari aspetti giuridici.

¹ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/>.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà, del 7.12.2016 [COM(2016) 942 final].

³ Il programma Erasmus+, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), il programma LIFE, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il programma per la salute, il programma "Europa per i cittadini", il Fondo europeo di sviluppo regionale (mediante Interreg) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In mancanza di misure volte a far incontrare organizzazioni e giovani nell'ambito della solidarietà, vi è il rischio che un importante potenziale per attività di solidarietà non venga sfruttato. Ciò potrebbe comportare un'inutile perdita di benessere per le organizzazioni, i giovani e la società nel suo insieme. Inoltre, come dimostrato dalle precedenti valutazioni ex ante di Erasmus+ e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è possibile ottenere miglioramenti semplificando i processi e vantaggi aumentando l'efficienza con economie di scala e di diversificazione.

In questo contesto il corpo europeo di solidarietà mira a rafforzare la partecipazione di giovani e organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità. Il corpo europeo di solidarietà è un mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia in Europa e all'estero e per affrontare le sfide sociali e umanitarie sul campo, con particolare attenzione alla promozione dell'inclusione sociale.

Per conseguire questo obiettivo generale, il corpo europeo di solidarietà offrirà ai giovani occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di volontariato, tirocini o lavori in settori connessi alla solidarietà, come l'economia sociale, e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Migliorando le abilità e competenze dei giovani, quest'ultima possibilità contribuisce anche al loro sviluppo personale, sociale e professionale, così come alla loro occupabilità. Il corpo europeo di solidarietà sosterrà inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti. Queste mirano a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e un senso di appartenenza a una comunità più ampia dedicata alla solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Il corpo europeo di solidarietà mira inoltre a garantire che:

- le attività di solidarietà offerte ai giovani partecipanti contribuiscano ad affrontare sfide sociali concrete, alle operazioni di aiuto umanitario fondate sulle esigenze e a rafforzare le comunità; e
- i risultati dell'apprendimento derivanti dalla partecipazione dei giovani a tali attività vengano debitamente convalidati.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti**

Il corpo europeo di solidarietà si basa sulla ricca e lunga tradizione ed esperienza degli Stati membri in attività che servono l'interesse pubblico, ad esempio mediante il volontariato. Alcuni Stati membri gestiscono programmi di servizio civile nazionale che offrono ai giovani la possibilità di impegnarsi, mentre altri favoriscono le attività intraprese dalla società civile.

A livello dell'UE, da 20 anni il servizio volontario europeo offre ai giovani opportunità di volontariato. Politiche e programmi come la garanzia per i giovani e l'iniziativa "Il tuo primo lavoro EURES" aiutano i giovani a ottenere tirocini e lavori. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, varata nel 2014, offre l'occasione di fare esperienze di volontariato in paesi terzi. Queste esperienze contribuiscono a fornire aiuto umanitario là dove è più necessario.

Queste iniziative costituiscono una solida base non solo da cui partire ma che il corpo europeo di solidarietà amplierà per offrire nuove opportunità, una maggiore visibilità e una maggiore incidenza. Il corpo europeo di solidarietà offrirà nuove opportunità nel settore dell'aiuto umanitario che non saranno più sostenute dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (che giungerà al termine nel 2020) e semplificherà l'accesso di organizzazioni e giovani interessati. Continuerà ad avere un unico punto di accesso facilmente accessibile attraverso il portale e punterà a garantire la più ampia divulgazione possibile alle organizzazioni e ai giovani coinvolti. Svilupperà e migliorerà inoltre la formazione disponibile prima dell'attività e il sostegno appropriato e la convalida dei risultati dell'apprendimento dopo di essa.

Per garantire un'attuazione efficace ed efficiente, il corpo europeo di solidarietà sfrutterà al massimo i meccanismi di gestione già in vigore. Ciò consentirà di concentrarsi sull'ottimizzazione dei risultati e delle prestazioni riducendo nel contempo al massimo gli oneri amministrativi. Per tale motivo, l'attuazione del corpo europeo di solidarietà sarà affidata a strutture esistenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE pertinenti. Tra di essi figurano, in particolare, quelli relativi a:

- istruzione e formazione;
- occupazione;
- parità di genere;
- imprenditoria (in particolare l'imprenditoria sociale);
- cittadinanza e partecipazione democratica;
- protezione dell'ambiente e della natura;
- azione per il clima;
- prevenzione delle calamità, preparazione a esse e ricostruzione;
- agricoltura e sviluppo rurale;
- fornitura di generi alimentari e non alimentari;
- salute e benessere;
- creatività e cultura;
- educazione fisica e sport;
- assistenza e previdenza sociali;
- accoglienza e integrazione dei cittadini di paesi terzi;
- cooperazione e coesione territoriali;
- cooperazione transfrontaliera; e
- aiuto umanitario.

Nella prima e nella seconda fase del corpo europeo di solidarietà è stata attivata una serie di diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'UE occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro nell'Unione.

La presente proposta stabilisce le basi per una terza fase del corpo europeo di solidarietà, la cui dotazione ben definita permetterà di sviluppare tutte le attività di solidarietà applicando la stessa serie di norme e condizioni, indipendentemente dal settore cui si rivolge l'azione. Poiché il nuovo ambito esteso include attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario, il corpo europeo di solidarietà beneficerà di contributi aggiuntivi a sostegno del nuovo ambito di attività. Queste attività saranno attuate in stretto coordinamento con i servizi interessati della Commissione.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l'integrazione delle questioni climatiche in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli

obiettivi in materia di clima⁴. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta si basa su due sezioni: la "partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" e il "corpo volontario europeo di aiuto umanitario".

La base giuridica della proposta è pertanto costituita dall'articolo 165, paragrafo 4, dall'articolo 166, paragrafo 4, e dall'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 165, paragrafo 4, autorizza l'azione dell'UE intesa a "*favorire lo sviluppo degli scambi di giovani [...] e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa*". L'azione dell'UE basata sull'articolo 166, paragrafo 4, rappresenta una base giuridica adeguata per un atto come la presente proposta, che mira a "*migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro*" e a "*facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani*". L'articolo 214, paragrafo 5, fornisce la base giuridica per istituire "*un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione*".

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la portata europea degli obiettivi proposti – mobilitare i giovani per cause di solidarietà in tutta l'UE e i giovani volontari per contribuire all'aiuto umanitario in paesi terzi – è appropriata un'azione a livello di UE.

L'azione mediante il corpo europeo di solidarietà non si sostituirà alle azioni analoghe per i giovani promosse dagli Stati membri, ma servirà ad accompagnarle e sostenerle, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. In tutti gli Stati membri esistono tradizioni di programmi e strumenti che sostengono attività a servizio dell'interesse pubblico, in particolare mediante il volontariato, ma queste tradizioni sono piuttosto diverse. Alcuni paesi prevedono l'intervento statale, altri lasciano l'iniziativa alla società civile. Divergono inoltre i concetti e le connotazioni relativi alle attività di solidarietà e al volontariato e i tipi di attività variano per contenuto e durata. Esistono poi diverse percezioni della relazione tra protezione sociale e volontariato, così come variano i livelli di status giuridico, apprendimento e riconoscimento. Tutto ciò porta a una frammentazione a livello dell'Unione, che implica per i giovani dell'UE una disparità di accesso alle opportunità offerte.

L'azione dell'UE mediante il corpo europeo di solidarietà contribuisce a rimediare a questa frammentazione, come dimostra la valutazione ex ante che accompagna la presente proposta. Al tempo stesso, essa si basa sugli insegnamenti tratti dalla varietà di esperienze negli Stati membri. Stimola inoltre il volontariato negli Stati membri in cui oggi è meno diffuso, come suggerito dai portatori di interessi consultati durante la preparazione del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà]⁵. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a migliorare la qualità di varie attività per i giovani all'interno

⁴ Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 [COM(2018) 321].

⁵ [In attesa di riferimento al corpo europeo di solidarietà 2018-2020].

e all'esterno dell'UE e la convalida dei risultati dell'apprendimento. Lo fa applicando una serie di garanzie di qualità, come un marchio di qualità per le organizzazioni partecipanti e i principi enunciati nel quadro di qualità per i tirocini⁶.

Estendendo l'ambito per comprendere attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, il corpo europeo di solidarietà fornirà ai giovani un punto di accesso unico ad attività di volontariato e solidarietà professionale di elevata qualità in tutta l'UE e all'estero. Tali attività sono attualmente accessibili attraverso due programmi distinti. Il corpo europeo di solidarietà garantirà quindi che tutti i giovani interessati dell'UE abbiano pari opportunità a una più ampia gamma di attività e che abbiano un accesso più agevole a esse. Riunire le occasioni di volontariato a sostegno dell'aiuto umanitario sotto la denominazione esistente del corpo europeo di solidarietà contribuirà inoltre a migliorare la consapevolezza delle opportunità offerte ai giovani e a conferire loro una maggiore visibilità.

Il corpo europeo di solidarietà offrirà attività sia in paesi diversi dal paese di residenza del partecipante (attività e volontariato a sostegno dell'aiuto umanitario transfrontalieri) sia nel paese di residenza del partecipante (nazionali). Nelle attività transfrontaliere l'azione dei singoli Stati membri non può sostituire l'azione dell'UE. Ciò è dovuto alla frammentazione delle strutture e dei programmi che offrono attività di volontariato e tirocini e alla diversa percezione e concezione del settore che offre attività di solidarietà. Per quanto riguarda le attività nazionali, il corpo europeo di solidarietà contribuisce ad affrontare sfide locali o nazionali in una più ampia prospettiva europea. In particolare, l'azione dell'UE può contribuire a superare la frammentazione dell'offerta di attività e garantire l'inclusività a tutti i giovani, compresi quelli che hanno difficoltà a partecipare ad attività internazionali. Essa offre inoltre un contesto europeo e contribuisce a trovare soluzioni europee a sfide specifiche che superano le frontiere nazionali.

Da ultimo, ma non meno importante, l'impiego di strutture esistenti che hanno dimostrato la loro utilità contribuisce a far sì che il corpo europeo di solidarietà sia attuato in modo efficace ed efficiente. Ciò garantisce inoltre che siano massimizzate le sinergie e le complementarità con le azioni degli Stati membri a favore dei giovani e degli aiuti umanitari. In effetti, i quadri nazionali potrebbero raggiungere risultati analoghi, ma i costi sarebbero doppi, come emerso dalla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ (2014-2020)⁷.

- **Proporzionalità**

I miglioramenti proposti saranno integrati nell'assetto attuale del programma e si baseranno sui meccanismi di attuazione già esistenti, in modo da garantire la massima continuità e stabilità rispetto ai programmi precedenti. La proposta affronta le carenze rilevate nell'offerta ai giovani di occasioni facilmente accessibili per impegnarsi in attività di solidarietà. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è stata sottoposta a una valutazione intermedia⁸ della sua attuazione riguardante il periodo da metà 2014 a metà 2017. La valutazione ha fornito utili analisi e idee in merito all'attuazione dell'iniziativa, comprese le carenze e i settori da

⁶ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

⁷ Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme (2014-2020) [SWD(2018)40], del 31 gennaio 2018.

⁸ Valutazione intermedia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, 2017.

migliorare ulteriormente. In particolare, va messo in evidenza lo scarso numero di volontari ammessi, dato che l'obiettivo iniziale potrebbe non essere raggiunto. Della relazione di valutazione esterna⁹ possono essere sottolineate varie raccomandazioni. Ad esempio, la relazione raccomanda il ricorso ad attività di comunicazione e a un marchio unico, che accrescerebbero la visibilità delle attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario. Un'altra raccomandazione menziona la possibilità di passare da un sistema di candidatura basato sulla disponibilità di posti (impiegato dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario) a un tipo di reclutamento basato su un elenco di candidati (impiegato dal corpo europeo di solidarietà). Infine, la valutazione ha altresì messo in evidenza l'importanza di un'ulteriore semplificazione delle procedure, conseguibile allineando il processo ai processi esistenti del corpo europeo di solidarietà.

Inoltre, poiché il corpo europeo di solidarietà è ampiamente basato sulle precedenti attività del servizio volontario europeo, che è stato attuato nell'ambito di Erasmus+, la valutazione di medio termine di Erasmus+¹⁰ fornisce elementi utili. I principali risultati sottolineano l'efficacia del programma Erasmus+ nello sviluppare abilità e competenze; il suo indiscutibile valore aggiunto europeo; un grado elevato di coerenza, in particolare grazie alla concentrazione dei programmi e al marchio unico; e la sua efficienza e semplicità, in particolare l'efficacia in termini di costi delle azioni di mobilità e i costi di gestione limitati (meno della metà rispetto ai programmi nazionali analoghi).

Tali risultati rafforzano l'idea che l'estensione dell'ambito del corpo europeo di solidarietà per includere attività ora attuate attraverso l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si tradurrebbe in una maggiore efficienza, un marchio e una posizione più chiari e un maggior numero di opportunità per i giovani.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Una recente consultazione pubblica sui fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità¹¹ fornisce informazioni e analisi utili sia per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sia per il corpo europeo di solidarietà. La partecipazione alla consultazione è stata piuttosto elevata, con 1 839 rispondenti, 1 199 dei quali rappresentavano un'organizzazione. Anche se non è stata ancora fornita un'analisi dettagliata dei risultati, possono essere fatte alcune osservazioni preliminari. Ad esempio, oltre il 75 % dei rispondenti ritiene importante promuovere la solidarietà, l'inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze attraverso la mobilità. Meno del 40 % dei rispondenti ritiene tuttavia che tali questioni siano affrontate del tutto o bene. Gli intervistati riconoscono però chiaramente il valore aggiunto dell'azione dell'UE in questo settore: oltre il 75 % ritiene che i programmi attuali apportino un valore aggiunto rispetto a quanto gli Stati membri potrebbero conseguire a livello nazionale, regionale e/o locale.

Sull'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sul corpo europeo di solidarietà hanno risposto in 135. Di questi, l'82 % ritiene che l'assenza di risorse di bilancio per soddisfare la domanda sia uno dei principali ostacoli che impediscono agli attuali programmi di conseguire i loro obiettivi, almeno in una certa misura. In relazione alla semplificazione perseguita dall'integrazione dei programmi, va sottolineato inoltre che oltre il 68 % dei rispondenti ritiene che semplificare moduli e procedure di selezione contribuirebbe a migliorare i risultati dei programmi.

⁹ Si prega di notare che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione intermedia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non sono ancora stati adottati. Questa parte della valutazione ex ante può essere sostituita dal testo che figura nella relazione/nel documento di lavoro subito dopo la sua adozione.

¹⁰ I punti salienti e i documenti principali sono reperibili alla pagina web dedicata alle valutazioni: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/evaluations_it.

¹¹ Si è ancora in attesa di un'analisi consolidata finale.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto poiché il contenuto della presente proposta è coerente con l'attuale corpo europeo di solidarietà. Dato che però comporterà spese considerevoli, la proposta è accompagnata da una valutazione ex ante al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento finanziario¹².

La valutazione ha preso in esame le sfide che possono emergere a causa dell'estensione dell'ambito di attività e della portata geografica, come pure quelle individuate durante l'attuazione del corpo europeo di solidarietà e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario attuali. La valutazione ha indicato la necessità che l'UE affronti le seguenti sfide principali nel quadro di un corpo europeo di solidarietà più ampio.

- **Comunicazioni:** durante la prima fase del corpo europeo di solidarietà vi è stata una certa confusione tra i potenziali partecipanti circa il suo ruolo. Ciò riguarda in particolare i programmi che fanno parte della fase 1 e le differenze rispetto all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
- **Coerenza:** i due programmi di volontariato più visibili dell'UE sono separati.
- **Lentezza della diffusione di attività occupazionali:** il numero di attività di tirocinio e di lavoro proposte è inferiore alle previsioni.
- **Cooperazione con i programmi nazionali:** la cooperazione con i quadri, i programmi e le iniziative nazionali, quali i programmi di servizio civile o iniziative gestite da privati, dovrebbe essere aumentata per evitare la possibile duplicazione dei programmi;
- **Dimensione intergenerazionale:** non c'è collegamento tra partecipanti vecchi, attuali e futuri. Ciò comporta la perdita delle competenze che non vengono trasmesse da una generazione di partecipanti alla successiva.
- **Creazione di comunità:** le competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà non dovrebbero andare a beneficio solo dei progetti già completati, ma dovrebbero essere condivise tra i giovani e non solo. Il corpo europeo di solidarietà si sta lasciando sfuggire tali conoscenze e scambi di esperienze.
- **Istituzione di un sistema di gestione delle conoscenze:** dalla raccolta dei dati all'individuazione e diffusione delle migliori pratiche in materia di gestione del progetto, il programma dovrà affrontare meglio tale problema al fine di aumentare la qualità della rendicontazione dei risultati.
- **Semplificazione del processo e delle procedure che disciplinano il programma:** migliorare l'accesso ai moduli elettronici e semplificarli permetterebbe di aumentare le offerte da parte delle organizzazioni. Potrebbero emergere problemi dovuti a un regolamento complesso o a una serie di atti legislativi che mancano di flessibilità per adattarsi all'evoluzione delle esigenze del programma.
- **Mobilizzazione di volontari per le attività di aiuto umanitario:** una delle sfide principali è il lungo periodo che intercorre tra il momento in cui i candidati si registrano e quando sono mobilitati.

Tutte queste sfide sono spiegate più dettagliatamente nella valutazione che accompagna la presente proposta. Tali sfide sono affrontate dal presente regolamento.

¹² [In attesa di riferimento al regolamento finanziario].

- **Semplificazione**

La presente proposta introduce diverse semplificazioni, suddivise in tre grandi categorie.

- Per le persone fisiche: con l'estensione dell'ambito tutte le attività di volontariato e le altre attività connesse alla solidarietà rientreranno in uno stesso programma. Ciò semplificherà notevolmente l'accesso alle opportunità per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà.
- Per le organizzazioni: allineare tutte le norme del programma, dalla domanda di accreditamento agli obblighi di rendicontazione al termine del progetto, semplificherà chiaramente il lavoro delle organizzazioni partecipanti in tutte le fasi del ciclo del progetto. Diminuirebbe inoltre il numero degli inviti a presentare proposte, riducendo il carico di lavoro delle organizzazioni.
- Sul piano istituzionale: l'integrazione di attività ora attuate dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corpo europeo di solidarietà contribuirà a semplificare il lavoro necessario per ciascun elemento del programma. Ad esempio, per l'assicurazione sarà necessario un solo bando di gara invece di due. Un altro esempio è la valutazione delle proposte ricevute sia a livello nazionale sia a livello centrale, che pur essendo combinata risponderebbe alle caratteristiche specifiche di ciascuna attività.

Vengono inoltre prese in considerazione ulteriori semplificazioni delle procedure esistenti. Un buon esempio è costituito dai moduli elettronici che le organizzazioni devono compilare per richiedere fondi o il marchio di qualità. Tali moduli sono costantemente semplificati, così da richiedere meno lavoro alle organizzazioni, ma garantendo sempre l'elevata qualità delle attività offerte.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta è completamente coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹³, che riconosce che la solidarietà è uno dei valori universali su cui si fonda l'UE. In particolare, la presente proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei divieti di cui ai seguenti articoli della Carta:

- 5 (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
- 14 (Diritto all'istruzione);
- 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare);
- 21 (Non discriminazione);
- 23 (Parità tra donne e uomini);
- 24 (Diritti del minore);
- 26 (Inserimento delle persone con disabilità);
- 31 (Condizioni di lavoro giuste ed eque); e
- 32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro).

L'estensione dell'ambito al fine di includere il sostegno alle operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi contribuirà a offrire attività di assistenza, soccorso e protezione su base non discriminatoria in questi paesi. Alcune attività potrebbero inoltre essere intese a sostenere i gruppi vulnerabili nei paesi terzi, le organizzazioni della società civile attive su questioni relative alla migrazione o la fornitura di generi alimentari e non alimentari in seguito a calamità naturali. In ogni caso, a prescindere dalla loro finalità, le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario promuoverebbero ulteriormente i valori dell'UE, tra cui la tutela dei diritti fondamentali, nelle comunità in cui si svolgono.

¹³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Coerentemente con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma in detto periodo sarà di 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti¹⁴.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie figurano nella scheda finanziaria legislativa acclusa alla presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il corpo europeo di solidarietà si avvarrà delle modalità di gestione e attuazione già in essere nell'ambito del programma Erasmus+. Ciò è in linea con l'analisi effettuata nell'ambito della valutazione ex ante che accompagna la presente proposta e garantirà inoltre un'attuazione efficace ed efficiente, massimizzerà le sinergie e ridurrà al minimo gli oneri amministrativi.

Le modalità di monitoraggio e valutazione del corpo europeo di solidarietà consistono in un monitoraggio permanente per controllare i progressi compiuti e in una valutazione al fine di esaminare i dati disponibili relativi all'efficacia dei risultati conseguiti.

Le modalità di monitoraggio si baseranno su un'analisi approfondita dei risultati quantitativi e degli esiti qualitativi del corpo europeo di solidarietà. I risultati quantitativi saranno sistematicamente raccolti attraverso i sistemi informatici creati per gestire le azioni del corpo europeo di solidarietà. Gli esiti qualitativi saranno monitorati mediante indagini periodiche mirate alle persone fisiche e alle organizzazioni partecipanti. Le disposizioni in materia di relazioni e di valutazione da parte di tutti gli organismi di attuazione garantiranno un monitoraggio globale dell'attuazione della proposta.

Il programma sarà oggetto anche di una valutazione indipendente dopo quattro anni dalla data della sua adozione per valutare gli esiti qualitativi delle azioni finanziate, compresi l'incidenza sui giovani e sulle organizzazioni coinvolte e gli incrementi di efficienza osservati nei primi quattro anni. La valutazione dovrebbe tenere conto dei dati esistenti circa l'efficacia e gli effetti dei risultati del corpo europeo di solidarietà. Le fonti per la verifica comprenderanno i dati di monitoraggio, le informazioni contenute nei piani di lavoro e le relazioni degli organismi di attuazione, i risultati della diffusione, studi basati su prove, indagini ecc.

Le valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹⁵, nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno utilizzando gli indicatori/obiettivi del programma e analizzando nel dettaglio la misura in cui esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare carenze/problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l'impiego/l'impatto.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I (Disposizioni generali) della proposta di regolamento stabilisce l'oggetto, le definizioni di alcuni termini ricorrenti e gli obiettivi generali e specifici delle attività del corpo europeo di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà mira a rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà di elevata qualità e accessibili a tutti i giovani. Ciò significa

¹⁴ Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 [COM(2018) 321 final, pag. 29].

¹⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

contribuire a rafforzare la coesione e la solidarietà in Europa e all'estero, a sostenere le comunità e a rispondere alle sfide sociali e umanitarie.

Il capo II (Azioni del corpo europeo di solidarietà) descrive le attività previste per conseguire gli obiettivi del regolamento proposto. Le misure di sostegno dell'UE comprendono attività di volontariato, tirocini e lavori, progetti e attività di rete, separati in due sezioni, e misure di qualità e di sostegno, comuni a entrambe le sezioni.

Il capo III (Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali) illustra le azioni da attuare nell'ambito della prima sezione, vale a dire attività di volontariato, tirocini e lavori, nonché i progetti di solidarietà.

Il capo IV (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario) illustra le azioni da attuare nell'ambito della seconda sezione, vale a dire soltanto le attività di volontariato.

Il capo V (Disposizioni finanziarie) descrive nel dettaglio il bilancio assegnato al programma.

Il capo VI (Partecipazione al corpo europeo di solidarietà) specifica i criteri per la partecipazione dei paesi, delle persone fisiche e delle organizzazioni. I paesi partecipanti sono gli Stati membri dell'Unione europea, i paesi terzi associati al programma e paesi terzi non associati al programma. I giovani tra i 17 e i 30 anni possono registrarsi nel portale del corpo europeo di solidarietà, ma si può partecipare solo a partire dai 18 anni di età. Può presentare offerte per attività di solidarietà a persone fisiche registrate qualsiasi soggetto pubblico o privato o qualsiasi organizzazione internazionale che svolga attività di solidarietà, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità.

Il capo VII (Programmazione, monitoraggio e valutazione) indica le prescrizioni nell'ambito della programmazione, del monitoraggio e della valutazione e fornisce un elenco di tre indicatori da monitorare.

Il capo VIII (Informazione, comunicazione e diffusione) stabilisce le prescrizioni in materia di comunicazione.

Il capo IX (Sistema di gestione e audit) dispone in merito agli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Dal punto di vista della gestione, il metodo di attuazione proposto è una combinazione di gestione indiretta e gestione diretta. La combinazione dei modi di gestione si basa sull'esperienza positiva nell'attuazione del programma Erasmus+ e sulle strutture esistenti di tale programma.

Il capo VII (Sistema di controllo) dispone in merito al sistema di supervisione necessario a garantire che la tutela degli interessi finanziari dell'UE sia adeguatamente presa in considerazione quando vengono attuate azioni finanziate nell'ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà.

Il capo XI (Complementarità) mette in evidenza le disposizioni riguardanti la coerenza e la complementarità rispetto ad altri programmi e politiche dell'Unione. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per permettere la complementarità tra il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei.

Il capo XII (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce le disposizioni necessarie al fine di conferire determinati poteri alla Commissione per l'adozione di programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e fissa la data di entrata in vigore del regolamento proposto. Il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.
- (2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il "programma") allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.
- (3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016¹⁸, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.
- (4) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che la solidarietà è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea indica inoltre che detto principio è uno dei pilastri dell'azione esterna dell'UE.

¹⁶ GU C del , pag. .

¹⁷ GU C del , pag. .

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016) 942 final].

- (5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.
- (6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.
- (7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo¹⁹ e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario²⁰. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.
- (8) Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia le attività di volontariato transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte nell'ambito del servizio volontario europeo.
- (9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.
- (10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

²⁰ Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

- (11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.
- (12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini²¹. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.
- (13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.
- (14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali

²¹ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.

- (15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.
- (16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale²².
- (17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
- (18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.
- (19) Un soggetto che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ottenuto un marchio di qualità come prerequisito. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.
- (20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività.
- (21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

²² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

- (22) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.
- (23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.
- (24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità²³, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.
- (25) Al presente programma si applica il regolamento [nuovo regolamento finanziario]²⁴ (il "regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (26) In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁶, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁷ la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

²⁴ [In attesa di riferimento al regolamento finanziario].

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁷ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.
- (28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.
- (29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.
- (30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁹.
- (31) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
- (32) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

²⁹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (33) Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.
- (34) A norma dell'[articolo 88 della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM]³⁰ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³¹, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.
- (36) In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.
- (37) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.
- (39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.
- (40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

³⁰ [In attesa del riferimento alla nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM].

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

- (41) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.
- (42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].
- (43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³², gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.
- (44) Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.
- (45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.
- (46) Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario alle persone fisiche interessate.
- (47) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95³⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti,

³² Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

³³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. Al fine di rivedere e/o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³⁵. In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (49) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.
- (50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) Il [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] dovrebbero essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
- (52) Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il corpo europeo di solidarietà (il "programma").

³⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "*attività di solidarietà*": un'attività temporanea di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;
- (2) "*candidato registrato*": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;
- (3) "*partecipante*": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;
- (4) "*giovani con minori opportunità*": giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e difficoltà scolastiche;
- (5) "*organizzazione partecipante*": qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;
- (6) "*attività di volontariato*": un'attività di solidarietà che si svolge come attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi;
- (7) "*tirocinio*": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;
- (8) "*lavoro*": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà;
- (9) "*progetto di solidarietà*": un'attività di solidarietà nazionale non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;
- (10) "*marchio di qualità*": una certificazione attribuita a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno;
- (11) "*centri risorse del corpo europeo di solidarietà*": le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;
- (12) "*strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento*": strumenti che consentono ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione. Tutti i partecipanti riceveranno,

dopo aver completato l'attività, un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le competenze sviluppate durante l'attività, come Europass o Youthpass;

- (13) "*attività di aiuto umanitario*": un'attività di sostegno ad operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di calamità naturali, comprese le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
- (14) "*paese terzo*": un paese che non è membro dell'Unione;
- (15) "*paese terzo associato al programma*": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;
- (16) "*paese terzo non associato al programma*": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma, ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.
2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.
3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:
 - (a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;
 - (b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 4

Azioni del corpo europeo di solidarietà

1. Il programma persegue gli obiettivi di cui all'Articolo 3 mediante i seguenti tipi di azioni:
 - (a) attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 11;
 - (b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

- (c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
 - (d) attività di rete, di cui all'articolo 5;
 - (e) misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5.
2. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:
- (a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;
 - (b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;
 - (c) la dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;
 - (d) l'impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;
 - (e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.
4. I riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono come comprendenti le attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:
- (a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;
 - (b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;
 - (c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà; e
 - (d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.
2. Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:
- (a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;
 - (b) lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;
 - (c) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

- (d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLE SFIDE SOCIALI

Articolo 6

Obiettivo e tipi di azioni

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.
2. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), nei seguenti modi:
 - (a) attività di volontariato, di cui all'articolo 7;
 - (b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;
 - (c) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;
 - (d) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
 - (e) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

Attività di volontariato nell'ambito di attività di solidarietà

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.
2. Le attività di volontariato possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Articolo 8

Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto scritto di tirocinio conforme al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.
2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale del paese partecipante in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12 mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12 mesi.
3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento e formazione.
4. I tirocini e i lavori possono svolgersi in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Articolo 9

Progetti di solidarietà

Un progetto di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non sostituisce i tirocini e/o i lavori.

CAPO IV

CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO

Articolo 10

Obiettivo e tipi di azioni

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.
2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
3. La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nei seguenti modi:
 - (a) attività di volontariato, di cui all'articolo 11;
 - (b) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;
 - (c) misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5 con particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

Articolo 11

Attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.
2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in paesi terzi:
 - (a) in cui si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e
 - (b) in cui non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della [lettera c) del medesimo articolo]. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione

1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario e di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del regolamento XXX [*successore del regolamento sul fondo di garanzia*]].
4. Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 14

Paesi partecipanti

1. Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11.
2. Possono partecipare alle attività di volontariato, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 anche:
 - (a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - (b) i paesi in via di adesione, i candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - (c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- (d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;
 - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
3. I paesi di cui al paragrafo 2 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.
4. Qualsiasi paese terzo non associato al programma, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, può partecipare alle attività di volontariato e di rete di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 15

Partecipazione delle persone fisiche

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.

Articolo 16

Organizzazioni partecipanti

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.
3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere revocato.
4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

5. Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.
7. Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

Articolo 17

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 18

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'[articolo 110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30.

Articolo 19

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.
2. Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5], del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 20

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.
3. Fatte salve le prescrizioni di cui al capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 23, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.
4. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 21

Informazione, comunicazione e diffusione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 22

Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 23, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

Articolo 23

Agenzia nazionale

1. In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] nei rispettivi

paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà.

L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

2. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del [nuovo regolamento Erasmus], l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, in conformità dell'articolo [62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi)], del regolamento finanziario.
3. Per i paesi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus].

Articolo 24

Commissione europea

1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del [nuovo regolamento Erasmus], in un documento scritto che:
 - (a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;
 - (b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;
 - (c) specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.
2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti finanziamenti:
 - (a) finanziamenti per le sovvenzioni, nel paese partecipante interessato, delle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
 - (b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del [nuovo regolamento Erasmus].
3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
4. Sulla base delle prescrizioni di conformità previste per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del [nuovo regolamento Erasmus], la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.
5. Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

Articolo 25

Audit

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario.
2. L'autorità nazionale designa un organismo di audit indipendente. L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione di cui all'[articolo 155, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.
3. L'organismo di audit indipendente:
 - (a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
 - (b) garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale; e
 - (c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 23 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
4. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 26

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
3. Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF").

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 28

Complementarità dell'azione dell'Unione

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.
2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.
3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.
4. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. A ciascun contributo a un'azione si applicano le norme del rispettivo programma dell'Unione contribuente. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
5. Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del [regolamento (UE) XX CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.
6. Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [65], paragrafo 7, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

I regolamenti (UE) [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014. Detti regolamenti continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto del programma "corpo europeo di solidarietà (2018-2020)" a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà".

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁶
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.*

Istituire un corpo di giovani europei motivati a impegnarsi, nel loro paese o all'estero, in attività di volontariato, tirocini o lavori in ambiti legati alla solidarietà.

In programma si prefigge di offrire opportunità a 350 000 giovani entro il 2027.

Sostenere le organizzazioni nel condurre attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, che dovrebbero far fronte a necessità sociali insoddisfatte, aumentando al contempo per i giovani le possibilità di sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Il corpo europeo di solidarietà rafforza la dimensione europea della solidarietà. Completerà le politiche, le attività e i programmi pubblici e privati esistenti senza generare concorrenza o effetti di sostituzione. Tale effetto di complementarità sarà garantito dal fatto che il corpo europeo di solidarietà farà fronte a necessità sociali insoddisfatte, vale a dire situazioni in cui le necessità delle comunità e dei cittadini – ad esempio, per ragioni di carenza di risorse – non sono soddisfatte dal mercato del lavoro o da programmi di solidarietà in forma di volontariato o di altro tipo già esistenti.

Inoltre, come indicato nella valutazione ex ante, il valore aggiunto europeo della proposta deriva dal livello di qualità comune delle opportunità offerte; dalla solidarietà, percepita come un valore europeo comune; dalle economie di scala e di diversificazione, ottenute integrando i due programmi; e dalla coerenza, derivante

³⁶ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dall'integrazione in un unico programma di tutte le opportunità connesse alla solidarietà offerte ai giovani.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il corpo europeo di solidarietà si basa sulla ricca e lunga tradizione ed esperienza degli Stati membri in attività che servono l'interesse pubblico, ad esempio mediante il volontariato. Alcuni Stati membri gestiscono programmi di servizio civile nazionale che offrono ai giovani la possibilità di impegnarsi, altri favoriscono le attività intraprese dalla società civile.

A livello dell'UE il servizio volontario europeo (SVE) da 20 anni offre ai giovani opportunità di volontariato e le politiche e i programmi come la Garanzia per i giovani e "Il tuo primo lavoro EURES" aiutano i giovani a ottenere tirocini e posti di lavoro. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, avviata nel 2014, offre ai cittadini dell'UE l'occasione di fare un'esperienza di volontariato in un paese terzo, sostenendo e contribuendo alla fornitura di assistenza umanitaria là dove è più necessaria.

Il corpo europeo di solidarietà si basa sui punti di forza e sull'esperienza di tali iniziative, traendo vantaggio da una solida base esistente ed estendendola per offrire nuove opportunità, più visibilità e maggiore incidenza. Il corpo europeo di solidarietà offrirà nuove opportunità nel settore dell'aiuto umanitario che non saranno più sostenute dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (che non proseguirà dopo il 2020) e semplificherà l'accesso di organizzazioni e giovani interessati. Continuerà ad avere un unico punto di accesso facilmente accessibile attraverso il portale e punterà a garantire la più ampia divulgazione possibile alle organizzazioni e ai giovani partecipanti. Svilupperà e migliorerà inoltre la formazione disponibile prima dell'attività e il sostegno appropriato e la convalida dei risultati dell'apprendimento dopo di essa.

Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente, il corpo europeo di solidarietà sfrutterà al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. Ciò consentirà di concentrarsi sull'ottimizzazione dei risultati e delle prestazioni riducendo nel contempo al massimo gli oneri amministrativi. Per tale motivo l'attuazione del corpo europeo di solidarietà sarà affidata a organismi esistenti, vale a dire la Commissione europea, anche attraverso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo sulla gioventù del [nuovo regolamento Erasmus] che istituisce il programma Erasmus.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Le iniziative del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE, in particolare, ma non solamente, a quelli relativi a istruzione e formazione, occupazione, parità di genere, imprenditorialità (in particolare l'imprenditoria sociale), cittadinanza e partecipazione democratica, protezione della natura e dell'ambiente, azione per il clima, prevenzione delle calamità, preparazione a esse e ricostruzione, agricoltura e sviluppo rurale, fornitura di generi alimentari e non alimentari, salute e benessere, creatività e cultura, educazione fisica e sport, assistenza e previdenza sociali, accoglienza e integrazione dei cittadini di paesi terzi, cooperazione e coesione territoriali, cooperazione transfrontaliera e aiuto umanitario.

Nella prima fase del corpo europeo di solidarietà, varata nel dicembre 2016, sono stati attivati otto diversi programmi dell'UE per offrire ai giovani dell'Unione occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. Queste attività, attuate prima o dopo l'entrata in vigore della proposta di regolamento, hanno applicato le norme e le condizioni previste dai programmi europei che le hanno finanziate nella prima fase del corpo europeo di solidarietà.

Nella seconda fase, che inizierà con l'entrata in vigore del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà], vari programmi dell'UE avranno contribuito al corpo europeo di solidarietà, alcuni mediante contributi alla dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà, altri sostenendo attività che rientrano nel suo ambito. Tali contributi sono finanziati conformemente agli atti di base dei programmi interessati.

La presente proposta costituisce la base di una terza fase del corpo europeo di solidarietà. Poiché il nuovo ambito esteso include attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario, il corpo europeo di solidarietà beneficerà di contributi aggiuntivi a sostegno del nuovo ambito di attività. Queste attività saranno attuate in stretto coordinamento con i servizi interessati della Commissione.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste³⁷

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La gestione delle azioni principali del corpo europeo di solidarietà sarà affidata alle agenzie nazionali responsabili dell'attuazione delle azioni decentrate nel quadro del programma Erasmus. Questi organismi saranno responsabili di aspetti quali: marchio di qualità e formazione, attività di volontariato, tirocini e lavori, progetti di solidarietà, attività di rete e centri risorse.

La Commissione europea, in parte anche attraverso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, si occuperà di gestire le azioni volte a fornire servizi trasversali ai partecipanti al corpo europeo di solidarietà (ad esempio, il portale, la formazione online, il sostegno linguistico online, l'assicurazione) e parte delle azioni riguardanti, ad esempio, il

³⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

marchio di qualità, le attività di solidarietà (per determinati tipi di organizzazioni o tipi di attività) e le attività di rete (per le attività a livello europeo).

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le modalità di monitoraggio e valutazione del corpo europeo di solidarietà consistono in un monitoraggio permanente per controllare i progressi compiuti e in una valutazione al fine di esaminare i dati relativi all'efficacia dei risultati conseguiti.

Le modalità di monitoraggio si baseranno su un'analisi approfondita dei risultati quantitativi e degli esiti qualitativi del corpo europeo di solidarietà. I risultati quantitativi saranno sistematicamente raccolti attraverso i sistemi informatici creati per la gestione delle azioni del corpo europeo di solidarietà. Gli esiti qualitativi saranno monitorati mediante indagini periodiche mirate alle persone fisiche e alle organizzazioni partecipanti. Le disposizioni in materia di relazioni e di valutazione da parte di tutti gli organismi di attuazione garantiranno un monitoraggio globale dell'attuazione della proposta.

Il programma sarà oggetto anche di una valutazione indipendente dopo quattro anni dalla data della sua adozione per valutare gli esiti qualitativi delle azioni finanziate, compresi la loro incidenza sui giovani e sulle organizzazioni e gli incrementi di efficienza osservati nei primi quattro anni. La valutazione dovrebbe tenere conto dei dati esistenti circa l'efficacia e gli effetti dei risultati del corpo europeo di solidarietà. Le fonti per la verifica comprenderanno i dati di monitoraggio, le informazioni contenute nei piani di lavoro e le relazioni degli organismi di attuazione, i risultati della diffusione, studi basati su prove, indagini ecc.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Coerentemente con l'analisi effettuata nell'ambito della valutazione ex ante che accompagna la presente proposta e al fine di assicurare un'attuazione efficace ed efficiente, garantire sinergie e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, il corpo europeo di solidarietà si avvarrà delle attuali modalità di gestione e attuazione già in essere nell'ambito del programma Erasmus+. Basandosi sulla positiva esperienza dell'attuazione del programma e sulle sue strutture, la proposta prevede una chiara divisione dei compiti di gestione del programma tra la Commissione, le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+ e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Sin dalla sua fondazione nel 2006 l'EACEA ha attuato parti dei programmi Erasmus+, Europa creativa, Europa per i cittadini e Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (e relativi programmi precedenti), come confermato da una serie di valutazioni esterne indipendenti. In seguito alle raccomandazioni del servizio di audit interno l'EACEA sta migliorando le sue procedure. In parallelo, il riuscito modello delle agenzie nazionali nell'ambito di Erasmus+ ha prodotto risultati ed efficienza tangibili, associati a un elevato livello di garanzia e a una sana gestione finanziaria.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

La valutazione ex ante ha individuato sei rischi potenziali da monitorare:

- che il numero di giovani registrati nella banca dati con la motivazione necessaria per le attività di solidarietà non sia sufficiente;
- che le offerte delle organizzazioni non siano sufficienti o non coincidano con gli interessi dei giovani partecipanti al corpo europeo di solidarietà;
- che le organizzazioni coinvolte commettano frodi o irregolarità con i fondi ricevuti;
- che le frodi commesse dai partecipanti comportino un aumento generale dei costi assicurativi;
- che il rapido cambiamento della situazione in un paese terzo renda pericoloso l'invio di volontari;
- che le attività di aiuto umanitario si diluiscano nelle altre attività del corpo europeo di solidarietà.

Per ciascuno di questi rischi è stata condotta un'analisi per valutarne la probabilità e l'effetto che avrebbe sul programma nel caso si realizzasse. Nella valutazione ex ante sono inoltre state suggerite misure di mitigazione per ciascun rischio.

Il sistema di controllo dell'iniziativa verrà definito in maniera da garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dei controlli. La supervisione della Commissione e i quadri di riferimento per la performance garantiranno un elevato livello di monitoraggio e feedback per orientare l'approccio strategico.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La Commissione stima che il costo globale dei controlli sia basso, tra l'1 e il 2 % del bilancio gestito (escluso il bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura), a seconda del metodo di misurazione usato. Tali costi sono proporzionali ed economicamente efficaci, tenuto conto del potenziale rischio di errore qualora i controlli non fossero applicati e dell'obbligo di garantire un tasso di errore inferiore al 2 %. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuale corpo europeo di solidarietà e il suo predecessore, il servizio volontario europeo, il rischio di errore previsto è inferiore al 2 %.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

I controlli intesi a prevenire e rilevare le frodi non sono diversi da quelli volti a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie (gli errori non intenzionali). La Commissione riesamina ogni anno tutte le relazioni inviate dalle agenzie nazionali su possibili frodi o irregolarità. Questi casi sono generalmente seguiti a livello nazionale, poiché le agenzie nazionali hanno accesso diretto ai mezzi di ricorso giuridico e di deferimento dei casi di frode.

I servizi della Commissione contribuiscono alle indagini dell'OLAF in corso e, una volta concluse, organizzano i passi successivi. Il danno finanziario a carico del bilancio UE dovuto a frodi accertate in relazioni finali d'indagine dell'OLAF riguardanti programmi con norme di finanziamento e portatori di interessi simili è

basso. I casi sono deferiti all'OLAF e all'IDOC secondo pertinenza, ma un numero significativo di casi è trattato durante l'anno direttamente dalle agenzie nazionali e dalle autorità nazionali, che hanno accesso diretto ai pertinenti organi giudiziari e antifrode.

I servizi della Commissione che attuano l'azione hanno sviluppato e mettono in atto dal 2014 la propria strategia antifrode (AFS), elaborata in base alla metodologia fornita dall'OLAF. Aggiornata periodicamente, tale strategia è integrata, ove opportuno (da ultimo nel 2017), con documenti procedurali di livello inferiore, che riguardano il modo in cui i casi sono deferiti e seguiti.

Come concluso nella valutazione di medio termine del programma Erasmus+, considerato che la portata delle frodi nell'ambito del programma è estremamente ridotta e largamente limitata a casi di presentazioni multiple della stessa candidatura o a responsabili di progetto che non rispettano gli obblighi, le misure in vigore sono considerate opportune e proporzionate. Considerato il livello di incidenza di frodi cui il programma proposto deve potenzialmente far fronte, e in particolare il danno finanziario registrato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, il rischio di frode residuo non giustifica l'adozione di ulteriori misure. I servizi della Commissione mantengono una stretta collaborazione con l'OLAF e seguono da vicino i casi in corso. È quindi possibile giungere a conclusioni positive in merito al livello di garanzia rispetto al rischio di frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA³⁸

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
2	07 01 XX XX – <i>Sostegno amministrativo al corpo europeo di solidarietà</i>	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ/NO	SÌ/NO
2	07 04 01 – <i>Corpo europeo di solidarietà</i>	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ/NO	SÌ/NO

³⁸

Il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un'agenzia esecutiva (EACEA) subordinatamente all'esito dell'analisi costi/benefici e alle relative decisioni da adottare; i pertinenti stanziamenti amministrativi per l'attuazione del programma in seno alla Commissione e all'agenzia esecutiva saranno adattati di conseguenza.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		2	Coesione e valori								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Stanziamanti operativi											
07 04 01 – <i>Corpo europeo di solidarietà</i>	Impegni	(1)	141,595	146,347	153,799	164,372	178,692	197,648	221,547		1 204,000
	Pagamenti	(2)	103,858	133,016	145,078	156,215	169,764	187,129	209,231	99,710	1 204,000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma											
07 01 XX XX – <i>Sostegno amministrativo al corpo europeo di solidarietà</i>	Impegni	= (3)	6,586	6,807	7,153	7,645	8,311	9,193	10,305		56,000
	Pagamenti										
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	148,181	153,154	160,952	172,017	187,003	206,841	231,852		1 260,000
	Pagamenti	=2+3	110,444	139,823	152,231	163,860	178,075	196,321	219,536	99,710	1 260,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		2	Coesione e valori								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Stanziamanti operativi											

07 04 01 – <i>Corpo europeo di solidarietà</i>	Impegni	(1)	141,595	146,347	153,799	164,372	178,692	197,648	221,547		1 204,000	
	Pagamenti	(2)	103,858	133,016	145,078	156,215	169,764	187,129	209,231	99,710	1 204,000	
Stanzamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma												
07 01 XX XX – <i>Sostegno amministrativo al corpo europeo di solidarietà</i>	Impegni	=	(3)	6,586	6,807	7,153	7,645	8,311	9,193	10,305		56,000
	Pagamenti											
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	148,181	153,154	160,952	172,017	187,003	206,841	231,852		1 260,000	
	Pagamenti	=2+3	110,444	139,823	152,231	163,860	178,075	196,321	219,536	99,710	1 260,000	

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
Risorse umane	2,505	2,505	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579		17,905
Altre spese amministrative	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838		5,866

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		3,343	3,343	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417		23,771
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	151,524	156,497	164,369	175,434	190,420	210,258	235,269		1 283,771
	Pagamenti	113,787	143,166	155,648	167,277	181,492	199,738	222,953	99,710	1 283,771

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

SEZIONE 7								
del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	2,505	2,505	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	17,905
Altre spese amministrative	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	5,866
Totale parziale della RUBRICA 7								
del quadro finanziario pluriennale	3,343	3,343	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	23,771

Esclusa la RUBRICA 7								
del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	6,586	6,807	7,153	7,645	8,311	9,193	10,305	56,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7								
del quadro finanziario pluriennale	6,586	6,807	7,153	7,645	8,311	9,193	10,305	56,000

TOTALE	9,929	10,150	10,570	11,062	11,728	12,610	13,722	79,771
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane³⁹

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione		17	17	17	17	17	17	17
Nelle delegazioni								
Ricerca								
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	1	1	2	2	2	2	2
	- nelle delegazioni							
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴⁰	- in sede							
	- nelle delegazioni							
Ricerca								
Altro (specificare)								
TOTALE		18	18	19	19	19	19	19

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

³⁹ Il fabbisogno previsto di risorse umane è basato esclusivamente sulla situazione attuale della DG EAC e soggetto a ulteriori revisioni. Stime del personale basate sul livello del personale della Commissione nel 2018 (esclusa l'Agenzia esecutiva), con aumento progressivo.

⁴⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]